

PROTEZIONE IMPRESA



Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914

Definizioni specifiche per la Sezione 6 - ELETTRONICA e per la Sezione 7 - GUASTI MACCHINE

(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno. Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)

Archivi	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti .
Costo di rimpiazzo	Il costo per sostituire i beni danneggiati con altri nuovi uguali od equivalenti per uso e/o funzioni, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio, senza tener conto di sconti o prezzi di favore.
Danni suscettibili di riparazione	Danni i cui costi di riparazione sono inferiori al costo di rimpiazzo del bene.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, <u>con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali nonché di qualunque altro dato non modificabile dall'Assicurato.</u>
Fabbricato	Il complesso delle opere edili, di proprietà o meno dell'Assicurato, costituito dai locali adibiti alla conduzione dell'attività assicurata e di tutti i servizi aziendali, sociali ed ausiliari ad essa connessi, incluse le pertinenze e le dipendenze anche separate aventi la stessa ubicazione o comunque immediatamente adiacenti. Sono compresi: - tettoie, pensiline, soppalchi - strade private; cortili; giardini
Macchinario	Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature destinate ai processi di produzione di beni e servizi e/o al controllo del loro ciclo di produzione, <u>escluse macchine ed apparecchiature elettroniche di tipo "A"</u> . L'olio nei trasformatori e negli interruttori è inteso come parte integrante della macchina o dell'impianto.
Macchine e apparecchiature elettroniche	Anche se di proprietà di terzi: <u>Tipo "A"</u> Macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative, per attività correlate, per impianti di allarme. A puro titolo esemplificativo: personal computer ed altri elaboratori di dati, fatturatrici, pese e registratori di cassa, fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici. <u>Sono esclusi:</u> - <u>telefoni cellulari;</u> - <u>macchine ed apparecchiature, separate o non, anche se a corrente debole, delegate alla gestione del ciclo produttivo.</u> <u>Tipo "B"</u> Macchine ed apparecchiature destinate ai processi di produzione di beni o servizi e/o al controllo del loro ciclo di produzione. Sono incluse macchine ed apparecchiature, separate o non, anche se a corrente debole, delegate alla gestione del ciclo produttivo.
Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione in base alla quale il danno viene indennizzato sino ad un importo massimo indicato, senza tenere conto del valore effettivo del complesso dei beni oggetto della copertura, come prevede l'art.1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	Programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Supporti (di dati)	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata, ecc.) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Valore intero	Forma di copertura assicurativa che prevede la dichiarazione dell'esatto valore dei beni oggetto della copertura stessa. Qualora venga accertato che il valore dei beni prima del danno era superiore a quello dichiarato ed assicurato, si applica il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

SEZIONE 6 - ELETTRONICA

1. Le coperture di base

Navale indennizza - nella forma a "Primo rischio assoluto" ed a "Costo di rimpiazzo" - i danni materiali e diretti causati alle macchine ed apparecchiature elettroniche di TIPO "A", purché collaudate e pronte all'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale che non sia espressamente escluso al successivo art. 2.1.

Tali danni saranno indennizzati anche nel caso che siano stati determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

Sono compresi i danni causati ai beni assicurati per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio.

Nell'ambito della somma assicurata nel Prospetto per questa Sezione sono coperte anche le spese:

- di demolizione e sgombero dei residui dell'evento dannoso sino alla più vicina discarica autorizzata
- per la rimozione e il ricollocamento dei beni assicurati complessivamente, per entrambe, sino al 10% dell'indennizzo dovuto; Sono inoltre rimborsati
- onorari di periti, progettisti, consulenti, quando il ricorso a tali professionisti si renda necessario a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati

nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e comunque entro il 10% del danno liquidabile a termine di polizza con il massimo di € 3.000,00.

2. Delimitazioni delle garanzie

.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
- b. verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le macchine ed apparecchiature mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le macchine ed apparecchiature fisse;
- c. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle macchine ed apparecchiature;
- d. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza o dell'inserimento in garanzia delle macchine o apparecchiature assicurate;
- f. ai tubi e valvole elettronici, a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle macchine ed apparecchiature assicurate;
- g. per ammanchi constatati in sede di inventario e/o per smarrimenti in genere;
- h. di deperimento, logoramento usura, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- i. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- j. causati da incendio, fulmine esplosione scoppio, furto e rapina;
- k. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- l. verificatisi in occasione di
 - scioperi, tumulti popolari, sommosse, insurrezioni;
 - occupazioni di fabbrica ed edifici in genere;
 - sequestri; atti di terrorismo o di sabotaggio;
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione;salvo che l'Assicurato provi che i danni non abbiano alcun rapporto con tali eventi;
- m. causati da atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili;
- n. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,
salvo che l'Assicurato provi che i danni non abbiano alcun rapporto con tali eventi;
- o. verificatisi in conseguenza di campi di energia a macchine ed apparecchiature

- per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici;
- p. a macchine ed apparecchiature in deposito, giacenza o immagazzinamento;
- q. ai conduttori esterni a macchine ed apparecchiature elettroniche non costituenti la dotazione delle stesse;
salvo quelli per cui la copertura venga esplicitamente ricompresa nello specifico Prospetto.
Sono altresì esclusi:
- r. danni, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica - anche se non sottoscritto dall'Assicurato - proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate.
- s. costi (comprensivi di manodopera e pezzi di ricambio) sostenuti per:
- controlli di funzionalità e manutenzione preventiva
 - eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura
 - aggiornamento tecnologico
 - riparazione e/o eliminazione di danni, difetti, disturbi, verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio;
- t. costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di murature, pavimentazioni e simili;
- u. danni indennizzabili in base alla Sezione 1a-INCENDIO, se ed in quanto operanti, salvo il maggiore importo non indennizzato dalla predetta Sezione.
In tal caso, l'eventuale franchigia prevista da questa Sezione assorbirà quella prevista dalla Sezione INCENDIO.
- .2 - LIMITAZIONI
- a. **Franchigia fissa**
In caso di danno, l'indennizzo dovuto sarà liquidato con una franchigia di € 250,00.
- b. **Impianti ed apparecchi elettroacustici**
Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.
- .3 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
La somma assicurata nel Prospetto della presente Sezione rappresenta l'importo massimo che Navale corrisponderà nel corso dell'annualità assicurativa per uno o più eventi dannosi, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.

3. Condizioni specifiche

- .1 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIE
L'assicurazione vale per i beni posti nel fabbricato avente l'ubicazione indicata nella Scheda e, ove espressamente previsto, nelle aree ad esso esterne immediatamente circostanti.
- .2 - DANNI DA FENOMENI ELETTRICI
I danni alle macchine ed alle apparecchiature elettroniche assicurate causati da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge, ferme le esclusioni di cui al punto 2.1.
In caso di danno l'indennizzo sarà corrisposto:
- con una franchigia di € 250,00, qualora risulti danneggiato dal medesimo evento un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici dedicato alle apparecchiature elettroniche oppure risulti danneggiato dal medesimo evento l'interruttore differenziale (salvavita) o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente, installati dopo il contatore dell'azienda distributrice nell'impianto elettrico a cui sono collegati le macchine e le apparecchiature assicurate;
 - con uno scoperto del 50%, minimo € 2.500,00, qualora non risulti danneggiata alcuna delle protezioni indicate al precedente alinea.
- .3 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO
Premesso che in copertura sono compresi solo i programmi in licenza d'uso ed esclusivamente quelli relativi ai beni indicati, resta convenuto che la validità della copertura stessa è subordinata alle seguenti condizioni:
- il Contraente o l'Assicurato devono stipulare e mantenere in vigore per tutta la du-

- rata dell'assicurazione un contratto scritto di manutenzione per tali programmi;
- il fornitore di tali programmi, o altra ditta da lui demandata allo scopo, che ha stipulato il contratto di manutenzione per gli stessi, è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove **release** o modifiche di leggi o prassi per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso.

Tale accordo contrattuale deve prevedere l'obbligo da parte del fornitore, o della ditta da lui demandata, di consegnare copie dei programmi nel caso di loro perdita da parte dell'Assicurato.

Navale rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, memorizzati su dischi fissi per destinazione, a seguito di un danno materiale e diretto, indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito i supporti di cui sopra.

Il pagamento del relativo indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 250,00.

.4 - BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso a Navale spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

.5 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO.

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

.6 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Navale rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso i famigliari, i parenti e gli affini dell'Assicurato, i suoi collaboratori domestici, i suoi ospiti e/o clienti, che abbiano causato il danno, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

.7 - ASSICURAZIONE PRESSO L'ABITAZIONE DELL'ASSICURATO

L'assicurazione è prestata anche presso i locali costituenti l'abitazione dell'Assicurato fino alla concorrenza di € 500,00 per anno e per evento.

4. Le coperture facoltative

(Operanti solo se nel Prospetto di questa Sezione è stato indicato il relativo premio e, se richiesta, la specifica somma assicurata)

.1 - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati ai beni assicurati per la somma indicata specificamente nel Prospetto di questa Sezione.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie dei conduttori assicurati non attraversate da corrente ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

.2 - COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI

La copertura è estesa ai costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato debba sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni, sino all'importo specificamente indicato nel Prospetto della presente Sezione per questa garanzia.

.3 - IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio na-

zionale, a condizione che, per natura e costruzione, possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi da quelli indicati in scheda e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Sono esclusi i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi, graffiatura o rottura di lenti e loro scollamento dagli obbiettivi.

.4 - IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE SU AUTOVEICOLI

Navale indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile, ed a loro eventuali antenne, che si trovino all'interno di veicoli

- in rimessa, purché il mezzo ed il locale siano entrambi chiusi a chiave
- posteggiati in un parcheggio custodito.

I veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

L'indennizzo sarà liquidato con uno scoperto del 25%.

.5 - LAVORO STRAORDINARIO

Navale rimborsa i costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un danno indennizzabile a termini della presente Sezione, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno stesso e sempre nell'ambito della somma assicurata alla partita colpita.

.6 - MAGGIORI COSTI

Qualora un evento dannoso indennizzabile a termini della presente Sezione provochi un'interruzione, parziale o totale, del funzionamento dei beni assicurati, Navale indennizzerà i maggiori costi - sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali - necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalla macchina o dall'apparecchiatura danneggiata o distrutta o sottratta.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a. uso di una macchina od un'apparecchiatura sostitutiva;
- b. applicazione di metodi di lavoro alternativi
- c. prestazioni di servizi da terzi

Sono esclusi i maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e/o difficoltà nella rimessa in efficienza dei beni distrutti o danneggiati o sottratti derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati;
- modifiche, migliorie, revisioni, eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati o sottratti;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati o sottratti;

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero indicato nel Prospetto di questa Sezione, la presente copertura è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto".

Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione della macchina o apparecchiatura danneggiata, ma comunque non oltre la durata massima prevista nel Prospetto.

In caso di danno Navale risponde per l'importo giornaliero e sino al periodo massimo per anno assicurativo indicati nel Prospetto e riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese, o frazione, del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni evento resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel Prospetto.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare a Navale i danni da maggiori costi mediante telegramma o telex. Qualora la denuncia del danno non pervenisse entro le 48 ore successive all'accadimento, non saranno riconosciuti i maggiori costi sopportati prima del ricevimento del telegramma o del telex di notifica.

.7 - SUPPORTI DI DATI

Navale copre - nella forma a "Primo rischio assoluto" - i danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, ferme restando le esclusioni di cui al punto 2.1.

In caso di danno saranno indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti

per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché i costi per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Sono esclusi i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dall'evento dannoso, saranno indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'indennizzo sarà liquidato con una franchigia di € 500,00 ed in nessun caso potrà superare l'importo indicato nel Prospetto di questa Sezione per singolo supporto.

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare immediatamente a Navale ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex.

.8 - TRASPORTI AEREI

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima, per evento e per l'intero periodo di assicurazione, dell'1% della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un danno indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'indennizzo sarà liquidato con uno scoperto del 20%.

1. Le coperture di base

Navale indennizza - nella forma a "Primo rischio assoluto" ed a "Costo di rimpiazzo" - i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali al macchinario, purché collaudato e pronto all'uso per cui è destinato, da qualunque evento che non sia espressamente escluso al successivo punto 2.1.

Per guasto si deve intendere un danno accidentale, improvviso ed imprevisto, causato da:

- incuria, imperizia, negligenza;
- difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- gelo;
- effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;
- qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso.

Sono inoltre rimborsati

- onorari di periti, progettisti, consulenti, quando il ricorso a tali professionisti si renda necessario per la ricostruzione od il ripristino delle macchine distrutte o danneggiate

nel limite delle tariffe stabilite dai rispettivi ordini professionali e comunque nell'ambito del 10% del danno liquidabile a termine di questa Sezione, con il massimo di € 3.000,00.

2. Delimitazioni delle garanzie**.1 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a. guasti causati da incendio o dall'opera di spegnimento e di demolizione conseguente a incendio; esplosione o scoppio; colpo diretto di fulmine; furto o tentativo di furto; crollo dell'edificio; cedimenti del terreno o delle fondamenta; frane; straripamenti, allagamenti; acqua condotta; valanghe; trombe marine, trombe d'aria e cicloni; terremoti; eruzioni vulcaniche, eventi naturali in genere;
- b. guasti dovuti a collaudo, a intenzionale sovraccarico o esperimenti che comportino imposizione di condizioni anormali;
- c. guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione dell'assicurazione, erano a conoscenza dell'Assicurato o di un suo dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Navale Assicurazioni S.p.A.;
- d. guasti dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- e. guasti a parti intercambiabili accessorie e utensileria in genere; a matrici, stampi, crivelli, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, batterie elettriche, pneumatici, fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
- f. deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del macchinario o impianto causato dal suo naturale uso o funzionamento, ruggine, corrosione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, attacco da acidi, scalfitture altrimenti prodotte a superfici verniciate o lucidate;
- g. impedimento all'uso e forzata inattività;
- h. perdita o distruzione degli enti assicurati verificatasi, direttamente o indirettamente, in occasione di atti di guerra, invasione, misure di potenze straniere, ostilità (sia con dichiarazione di guerra o meno), guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, confische o distruzioni per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del la-

vorò o di persone malintenzionate che agiscano per conto di o in accordo a organizzazioni politiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- i. perdita o distruzione degli enti assicurati o qualunque altra relativa spesa, verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni indennizzabili in base alla Sezione 1a-INCENDIO, se ed in quanto operanti, salvo il maggiore importo non indennizzato dalla predetta Sezione.

In tal caso, lo scoperto, con il minimo indicato, previsto da questa Sezione, assorbirà l'eventuale franchigia prevista dalla Sezione INCENDIO.

.2 - LIMITAZIONI

In caso di danno ad una macchina, l'indennizzo sarà liquidato con uno scoperto del 10%, con il minimo del 10%, della somma assicurata per questa Sezione.

.3 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata nel Prospetto della presente Sezione rappresenta l'importo massimo che Navale corrisponderà nel corso dell'annualità assicurativa per uno o più eventi dannosi, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.

3. Condizioni specifiche

.1 - OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per i beni posti nel fabbricato avente l'ubicazione indicata nella Scheda e, ove espressamente previsto, nelle aree recintate ad esso adiacenti.

.2 - BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso a Navale spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

.3 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Navale rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso i famigliari, i parenti e gli affini dell'Assicurato, i suoi collaboratori domestici, i suoi ospiti e/o clienti, che abbiano causato il danno, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

.4.- DANNI AI MAGLI

Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed alla chiotte (blocco incudine) dei magli.

.5 - DANNI AI FORNI

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di massa di fusione.

.6 - DANNI ALLE TURBINE A GAS

In caso di danno alle palettature si conviene, a parziale deroga di quanto disposto nel Libretto al capitolo *In caso di danno*, art.5, che l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento dell'evento dannoso.

.7 - DANNI ALLE MACCHINE DA STAMPA IN QUADRO O CONTINUE DI TESSUTI

In caso di danni al tappeto di trascinamento del tessuto si conviene, a parziale deroga di quanto disposto nel Libretto al capitolo *In caso di danno*, art.5, che l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento dell'evento dannoso.

.8 - DANNI AI NASTRI TRASPORTATORI NON METALLICI

In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici si conviene, a parziale deroga

di quanto disposto nel Libretto al capitolo In caso di danno, art. 5, che l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento dell'evento dannoso.

.9 - TRASFORMATORI ED ALTERNATORI

In caso di danno a trasformatori e ad alternatori che siano in esercizio da oltre 10 anni, a parziale deroga di quanto disposto nel Libretto al capitolo In caso di danno, art. 5, si conviene che l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del loro degrado d'uso.

Tale degrado viene consensualmente fissato nel 10% del costo di rimpiazzo di tali componenti per ogni anno, o frazione di anno, di esercizio oltre il decimo, con il massimo del 50%.

.10- ELETTROPOMPE SOMMERSE

L'Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

.11- REVISIONE DI IMPIANTI DI TURBINE A VAPORE, IDRAULICHE E DI MOTORI ELETTRICI TRIFASE

L'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione di ogni turboalternatore o motore elettrico trifase.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto dei carichi di lavoro.

In caso di danno l'Assicurato dovrà mettere a disposizione, su richiesta, la documentazione attestante tali revisioni.

4. Le coperture facoltative

(Operanti solo se nel Prospetto di questa Sezione sia stato indicato il premio corrispondente)

.1 - DANNI AI BASAMENTI

La copertura viene estesa alle perdite e/o ai danni ai basamenti in muratura delle macchine avvenuti in conseguenza di guasti meccanici e/o elettrici che abbiano colpito le macchine stesse e siano risarcibili a termini di polizza.

L'indennizzo per questa garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" e sino ad un importo di € 3.000,00 per anno assicurativo in aggiunta alla somma assicurata nel Prospetto di questa Sezione.

.2 - DANNI AI FABBRICATI

Navale risponde dei danni diretti e materiali al fabbricato per rotture, lesioni, crolli, sfondamenti e simili avvenuti in conseguenza di guasti meccanici e/o elettrici che abbiano colpito le macchine e siano risarcibili a termini della presente Sezione.

L'indennizzo per questa garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" e sino ad un importo di € 5.000,00 per anno assicurativo in aggiunta alla somma assicurata nel Prospetto di questa Sezione.



Navale

ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . www.navale.it

